2026/2389

29.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2389 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2026

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2025/1272 per consentire alle autorità emittenti dei paesi terzi di utilizzare ELAN su base volontaria durante il periodo transitorio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare gli articoli 178 e 187, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione ([3]), unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1269 della Commissione ([4]), istituisce un sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per fare in modo che i documenti che rientrano nel suo ambito di applicazione siano a disposizione delle autorità doganali in formato elettronico.

(2) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ([5]) fa riferimento all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ([6]). Tale regolamento delegato è stato tuttavia abrogato dall'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ([7]) con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2023. Di conseguenza il riferimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2022/127.

(3) L'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 stabilisce che la prova dell'adempimento degli obblighi di immissione in libera pratica e di esportazione dei prodotti deve essere estratta da ELAN. È opportuno prevedere una deroga a tale norma se il titolo o l'estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema; se il titolo o l'estratto è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema, ma i suoi effetti giuridici sono stati temporaneamente sospesi; o se ELAN è temporaneamente indisponibile.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
([2]) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).
([4]) Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).
([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).
([6]) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).
([7]) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(4) L'articolo 21 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 stabilisce le disposizioni transitorie applicabili ai titoli di importazione e di esportazione per quanto riguarda l'uso di ELAN. Tali norme dovrebbero essere adattate affinché gli organismi emittenti degli Stati membri possano rilasciare documenti aventi valore giuridico in ELAN durante il periodo transitorio. Gli organismi emittenti dovrebbero tuttavia essere autorizzati a utilizzare tali documenti al di fuori di ELAN, a condizione che in ELAN sia chiaramente indicato che i documenti in ELAN non hanno valore giuridico.

(5) Dal 18 gennaio 2027 tutti i titoli devono essere rilasciati secondo i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX, conformemente alle norme di cui all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e alla Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX ([8]). È opportuno chiarire che gli estratti rilasciati a decorrere dal 18 gennaio 2027 dei titoli rilasciati prima del 18 gennaio 2027 conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 possono mantenere lo stesso formato del titolo originale. I modelli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX devono essere inoltre adeguati per tener conto di alcune modifiche formali necessarie.

(6) Il modello di dati ELAN1L-AGRIM figurante all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 contiene, al punto 2, lettera p), il codice SP02 da inserire nella sezione «Condizioni particolari/note particolari». Poiché tale codice ha lo stesso scopo del codice SP01, è ridondante e dovrebbe essere soppresso.

(7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ([9]) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede a tal fine norme specifiche.

(8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione ([10]) ha aggiunto l'allegato XII bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. L'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero essere aggiornati per includere un riferimento a tale allegato.

(9) È opportuno chiarire che i titoli devono essere rilasciati in equivalente peso quando il quantitativo per i contingenti tariffari di importazione è espresso in equivalente peso.

(10) È opportuno chiarire all'articolo 15 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 che le norme di cui all'allegato XIV.8 del medesimo regolamento di esecuzione si applicano ai certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi non preferenziali, non a tutti i certificati di origine.

(11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1271 della Commissione ([11]) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e ha introdotto le norme applicabili a determinati documenti rilasciati da paesi terzi durante il periodo transitorio prima che l'uso di ELAN diventi obbligatorio. In particolare, a norma dell'articolo 72 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, le autorità emittenti dei paesi terzi possano utilizzare ELAN a decorrere dal 15 luglio 2025, ma solo a fini di test, a norma dell'articolo 72 *ter*, esse possono utilizzare ELAN su base volontaria a decorrere dal 19 gennaio 2026 e, a norma dell'articolo 72 *quater*, le autorità emittenti dei paesi terzi devono mettere obbligatoriamente a disposizione i documenti di loro competenza in ELAN a decorrere dal 17 gennaio 2028.

([8]) Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (GU L, 2026/996, 30.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/996/oj).

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1271 della Commissione, del 6 maggio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 a seguito dell'istituzione del sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda due nuovi numeri d'ordine dei contingenti tariffari per le importazioni di riso dal Bangladesh (GU L, 2025/1271, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1271/oj).

(12) L'articolo 72 *ter* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe essere modificato per chiarire qual è il valore giuridico dei documenti che le autorità dei paesi terzi hanno rilasciato su base volontaria in ELAN e quali procedure si applicano se tali documenti devono essere utilizzati al di fuori di ELAN.

(13) La Commissione dovrebbe pubblicare online l'elenco delle autorità dei paesi terzi che hanno espresso alla Commissione l'intenzione di mettere a disposizione i propri documenti in ELAN prima del 17 gennaio 2028.

(14) Il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4124 per il frumento (grano) tenero proveniente dal Canada è stato aperto dal 2017 al 2023. Poiché il contingente tariffario non è più aperto, qualsiasi riferimento ad esso dovrebbe essere soppresso dagli allegati I, II e XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(15) Negli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è opportuno chiarire che i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4354, 09.4355, 09.4319, 09.4321, 09.4329, 09.4330, 09.4169, 09.4211, 09.4212, 09.4214, 09.4215, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4411, 09.4269, 09.4283, 09.4289 e 09.4290 richiedono certificati di origine come prova dell'origine non preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica e che tali certificati dovrebbero essere rilasciati conformemente all'allegato XIV.8 del medesimo regolamento di esecuzione, a meno che le disposizioni transitorie su ELAN di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* di tale regolamento di esecuzione consentano alle autorità competenti dei paesi terzi di utilizzare un formato diverso.

(16) Nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4181, è opportuno chiarire che solo il certificato di autenticità rientra nell'ambito di applicazione di ELAN.

(17) Nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4003 non impone attualmente agli operatori di essere registrati nella banca dati di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (*Licence Operator Registration and Identification*, LORI) di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione ([12]). Al fine di allineare i requisiti relativi a detto contingente tariffario a quelli degli altri contingenti tariffari nello stesso settore, anche per il contingente tariffario 09.4003 dovrebbe essere richiesta la registrazione degli operatori nella banca dati LORI. Tale modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1º luglio 2027.

(18) Il modello ELAN1L-TCDOC figurante all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 deve essere rivisto per evitare la ripetizione del tipo e del numero del documento sia nell'intestazione che nel corpo del documento stesso. È inoltre opportuno chiarire quando i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 impongono l'uso del modello di dati.

(19) I requisiti per la compilazione del modello di dati ELAN1L-TCDOC figurante all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero inoltre chiarire il formato dei dati richiesti per indicare il numero del documento e la data di rilascio. È inoltre opportuno i tali requisiti chiariscano in che modo le autorità emittenti debbano indicare il quantitativo oggetto del documento e quando è richiesto che i documenti rilasciati da paesi terzi indichino il numero di colli contenenti i prodotti importati. Il punto 2, lettera d), di tale allegato dovrebbe specificare dove le autorità dei paesi terzi possono indicare informazioni supplementari sui colli e sul trasporto o relative alle merci contemplate nei loro documenti.

(20) Nelle tabelle di cui all'allegato XIV.8, punto 1, lettere l) e m), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero essere integrati i riferimenti ai requisiti per il rilascio di documenti per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 e 09.7903 da parte di paesi terzi.

([12]) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).

(21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2173 della Commissione ([13]) ha modificato l'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4410 e 09.4420. In particolare, le nuove norme prevedono che la prova dell'origine per le importazioni nell'ambito di tali contingenti tariffari non debba più essere fornita mediante certificati di origine rilasciati a norma dell'articolo 15 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, bensì mediante contratti di fornitura. È pertanto opportuno sopprimere i riferimenti a tali contingenti tariffari nell'allegato XIV.8, punto 1, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(22) Nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, le parti A e A bis dovrebbero essere armonizzate per indicare in modo uniforme i fattori di conversione applicabili al settore delle uova. Il calcolo dell'equivalente uova in guscio di cui all'articolo 68 e all'allegato XI del medesimo regolamento di esecuzione dovrebbe essere armonizzato con la nuova struttura dell'allegato XVI, parte A. L'articolo 68 dovrebbe far riferimento anche ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4950 e 09.4955, introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996.

(23) È opportuno modificare i riferimenti alle disposizioni transitorie negli articoli 4 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ([14]).

(24) Le norme relative alla possibilità di utilizzare ELAN di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbero essere estese ai documenti rilasciati da paesi terzi concernenti i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 e 09.7903. Ciò dovrebbe rispecchiarsi negli articoli 31 *bis* e 31 *ter* di tale regolamento di esecuzione e nelle corrispondenti schede dei contingenti tariffari di cui all'allegato I di tale regolamento di esecuzione. Il riferimento all'allegato II.H di cui all'articolo 31 *ter* di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'allegato II.I del medesimo regolamento di esecuzione.

(25) I contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6734, 09.6735, 09.6736, 09.6737, 09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6748, 09.6749, 09.6755, 09.6756 e 09.6758 sono stati aperti solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025. Le schede relative a tali contingenti tariffari dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.

(26) L'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 dovrebbero essere modificati per tenere conto della possibilità che le autorità dei paesi terzi inizino a utilizzare ELAN su base volontaria tra il 19 gennaio 2026 e il 17 gennaio 2028.

(27) L'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 elenca i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione di ELAN. L'elenco di tali documenti è stabilito anche dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 dovrebbe essere modificato per far riferimento all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Analogamente qualsiasi riferimento all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 negli articoli 6 e 9 di detto regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(28) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2025/1272.

(29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([13]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2173 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la prova dell'origine per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame e per quanto riguarda le informazioni da menzionare nei certificati di origine digitali (GU L, 2025/2173, 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2173/oj).

([14]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1) all'articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, chiede chiarimenti all'organismo emittente e, se necessario, restituisce il titolo a tale organismo. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, chiede chiarimenti all'autorità doganale competente e, se necessario, restituisce il titolo a tale autorità.»;

2) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2022/127 e al presente articolo sono stati adempiuti.»;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è estratta da ELAN.

In deroga al primo comma, quando si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 *bis* a 21 *quinquies*, la prova è costituita dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario.

Il secondo comma si applica quando:

a) il titolo o l'estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema;

b) gli effetti giuridici del titolo o dell'estratto rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema sono stati temporaneamente sospesi a norma dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 5, secondo comma; oppure

c) ELAN non è temporaneamente disponibile in conformità della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.

Se si applica il terzo comma, lettera c), e il documento di cui al secondo comma non può essere redatto, la prova è costituita da uno dei documenti seguenti:

a) l'accettazione della dichiarazione doganale estratta dalla banca dati doganale;

b) un'autodichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo.

I documenti di cui al quarto comma, lettere a) e b), sono timbrati e firmati dalle autorità doganali.

4. La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è estratta da ELAN.

In deroga al primo comma, quando si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 *bis* a 21 *quinquies*, la prova è costituita:

a) dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario; e

b) dalla certificazione di uscita di cui all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 rilasciata all'esportatore o al dichiarante dall'ufficio doganale di esportazione.

Il secondo comma si applica quando:

a) il titolo o l'estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema;

b) gli effetti giuridici del titolo o dell'estratto rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema sono stati temporaneamente sospesi in conformità dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 5, secondo comma; oppure

c) ELAN non è temporaneamente disponibile in conformità della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.

Se si applica il terzo comma, lettera c), e il documento di cui al secondo comma, lettera a), non può essere redatto, esso è sostituito da un'autodichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo.

Il documento di cui al quarto comma è timbrato e firmato dalle autorità doganali.»;

3) all'articolo 21 *bis*, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono iniziare a rilasciare titoli di importazione e di esportazione in ELAN o a trasmetterli a ELAN.

I documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema a norma del presente paragrafo hanno valore giuridico per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti agricoli. Prima che un documento sia utilizzato al di fuori di ELAN, gli organismi emittenti indicano in ELAN che il documento è utilizzato al di fuori di ELAN. In tal caso gli effetti giuridici del documento in ELAN sono temporaneamente sospesi.

La sospensione temporanea è revocata e i titoli o gli estratti sono nuovamente utilizzati in ELAN una volta che gli operatori hanno restituito agli organismi emittenti i titoli o gli estratti corrispondenti utilizzati al di fuori di ELAN e le imputazioni effettuate dalle autorità doganali sono state registrate dagli organismi emittenti conformemente al quinto comma.

I titoli o gli estratti stampati su supporto cartaceo a norma del presente paragrafo recano una firma valida e il timbro ufficiale dell'organismo emittente competente.

Nei titoli o negli estratti stampati le autorità doganali convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato con firma e timbro. Nei titoli o negli estratti elettronici esse convalidano tali informazioni tramite un sistema elettronico di convalida.

Tutte le imputazioni dei quantitativi nei titoli o negli estratti stampati sono registrate in ELAN dall'organismo emittente competente entro due giorni lavorativi dalla restituzione del titolo o dell'estratto, a decorrere dall'inizio del giorno successivo a quello della restituzione.

Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo, gli esemplari corrispondenti nel sistema elettronico nazionale non possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica di merci nel territorio dell'Unione o per l'esportazione di merci dal territorio dell'Unione finché l'esemplare cartaceo non è stato restituito e l'organismo emittente non ha:

a) registrato il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all'estratto in ELAN e nel sistema nazionale; e

b) indicato in ELAN che il titolo o l'estratto da utilizzare nel sistema nazionale sarà utilizzato al di fuori di ELAN.»;

4) all'articolo 21 *ter*, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Se i titoli sono stati rilasciati prima della data di cui al primo comma, gli estratti di tali titoli possono essere rilasciati nello stesso formato del titolo originale.»;

5) l'allegato I.1 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, in deroga al paragrafo 3, se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII bis indicano codici preceduti da "ex", gli operatori possono presentare domande di titoli indicando i rispettivi codici TARIC o i codici pertinenti preceduti da "ex".»;

2) all'articolo 11, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I titoli per i contingenti tariffari disciplinati dal presente regolamento sono rilasciati per quantitativi espressi in peso di prodotto, tranne quando le relative schede dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII bis indicano il quantitativo totale disponibile per il contingente in equivalente peso calcolato, in tal caso i titoli sono rilasciati per i quantitativi espressi in tale equivalente peso.

In ogni caso le autorità competenti indicano il quantitativo globale oggetto del titolo.

6. Se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII bis indicano codici preceduti da "ex", le autorità competenti rilasciano i titoli per i rispettivi codici preceduti da "ex".»;

3) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se richiesto dagli allegati da II a XII bis, una prova dell'origine valida è presentata alle autorità doganali dell'Unione unitamente a una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell'origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.»;

4) l'articolo 15 *bis* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15 bis*

Certificati di origine non preferenziale rilasciato in formato elettronico

1. I certificati di origine relativi ai prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali d'importazione non preferenziali sono rilasciati conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIV.8 del presente regolamento. Si applicano gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* del presente regolamento, i certificati di origine di cui al paragrafo 1 possono essere rilasciati sulla base:

a) del modello di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) del modello di cui alla parte B dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;

c) del modulo di cui all'allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.»;

5) l'articolo 68 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è soppresso;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini delle domande di titoli e delle notifiche alla Commissione, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio:

a) conformemente all'allegato XVI, parte A, per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4275, 09.4401, 09.4402 e 09.4403;

b) conformemente all'allegato XVI, parte D, punto 2, per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4950 e 09.4955.

Per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4276, il quantitativo è espresso in chilogrammi di peso di prodotto.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

6) l'articolo 72 *ter* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 72 ter*

Uso dei documenti rilasciati dalle autorità di paesi terzi in ELAN

1. I paesi terzi possono rilasciare documenti in ELAN o trasmetterli a tale sistema su base volontaria prima della data di cui all'articolo 72 *quater*, paragrafo 1. Tali documenti hanno valore giuridico per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti agricoli.

Quando le autorità emittenti di paesi terzi indicano in ELAN che il documento è utilizzato al di fuori di ELAN, le copie in ELAN non hanno valore giuridico. Le copie cartacee corrispondenti rilasciate da paesi terzi hanno valore giuridico solo se recano la firma e il timbro dell'autorità emittente.

2. La Commissione pubblica sul proprio sito web (*) l'elenco dei paesi che utilizzano ELAN su base volontaria prima del 17 gennaio 2028.

3. Quando i documenti rilasciati dal paese terzo sono rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema ma devono essere messi a disposizione delle autorità doganali al di fuori di ELAN, le autorità emittenti li stampano da ELAN su richiesta dell'operatore economico. Esse indicano in ELAN che i documenti saranno utilizzati al di fuori di ELAN.

Le autorità emittenti che stampano documenti rilasciati da paesi terzi conformemente al presente paragrafo inseriscono nel documento stampato:

a) la data in cui il documento è stato stampato;

b) la firma del funzionario che l'ha stampato;

c) il timbro o il sigillo in corso di validità dell'autorità che si occupa della stampa.

(*) https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/elan_it.»;

7) all'articolo 72 *quater*, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando i documenti rilasciati dal paese terzo sono rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema ma devono essere messi a disposizione delle autorità doganali al di fuori di ELAN, le autorità emittenti li stampano da ELAN su richiesta dell'operatore economico. Esse indicano in ELAN che i documenti saranno utilizzati al di fuori di ELAN.

Le autorità emittenti che stampano documenti rilasciati da paesi terzi conformemente al primo comma inseriscono nel documento stampato:

a) la data in cui il documento è stato stampato;

b) la firma del funzionario che l'ha stampato;

c) il timbro o il sigillo in corso di validità dell'autorità che si occupa della stampa.»;

8) gli allegati I, II, IV, VIII, XI, XII, XIV.8 e XVI sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 *quater* del presente regolamento, se il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, i documenti di cui al primo comma devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato I del presente regolamento.»;

2) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell'allegato III nella sezione "Note particolari/condizioni particolari (Testo libero)" nell'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "certificato di origine" o, in alternativa, se durante i periodi transitori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 31 *quater* tale autorità non utilizza ELAN, nella sezione "Osservazioni" del certificato di origine.»;

3) all'articolo 31 *bis*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I certificati di ammissibilità sono rilasciati conformemente alle norme sull'ELAN1L-TCDOC di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, a meno che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 *quater* del presente regolamento non consentano all'autorità o all'agenzia competente della Nuova Zelanda di rilasciarli a norma dell'allegato II, parte H, del presente regolamento.»;

4) all'articolo 31 *ter*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I certificati di ammissibilità sono rilasciati conformemente alle norme sull'ELAN1L-TCDOC di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, a meno che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 *quater* del presente regolamento non consentano all'autorità o all'agenzia competente della Nuova Zelanda di rilasciarli a norma dell'allegato II, parte I, del presente regolamento.»;

5) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. ELAN consente di rilasciare, trasmettere, conservare ed estrarre in maniera sicura, affidabile ed efficiente dei documenti messi a disposizione in ELAN conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269.»;

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun documento rilasciato in ELAN o trasmesso a ELAN rispetta le disposizioni stabilite nella normativa dell'Unione pertinente di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269 e il modello di dati pertinente è compilato conformemente alle istruzioni specifiche a esso applicabili.»;

3) all'articolo 6, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal 15 luglio 2025 le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi possono iniziare, su base volontaria, a redigere i documenti di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 in ELAN (ambiente di test) o a trasmetterli a tale sistema a fini di test. Tali documenti non hanno valore giuridico.

2. Dal 19 gennaio 2026 le autorità emittenti nazionali possono, su base volontaria, redigere in ELAN o trasmettere a ELAN i documenti di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Tali documenti hanno valore giuridico per effettuare le attività di sdoganamento, conformemente all'articolo 21 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Le autorità emittenti di paesi terzi possono, su base volontaria, redigere in ELAN o trasmettere a ELAN i documenti elencati all'articolo 4, lettere da b) a e), del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Tali documenti hanno valore giuridico per effettuare le attività di sdoganamento, conformemente all'articolo 72 *ter* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

3. Dal 18 gennaio 2027 le autorità emittenti nazionali redigono i documenti di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e delle istruzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. Dal 17 gennaio 2028 le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 in ELAN o nei propri sistemi elettronici nazionali. In quest'ultimo caso i documenti sono trasmessi a ELAN immediatamente dopo essere stati redatti nel sistema elettronico nazionale.»;

4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità doganali controllano i documenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e della normativa dell'Unione pertinente di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;

5) all'articolo 14, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia la sezione 3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2027 o dal 19 gennaio 2026 per gli Stati membri e i paesi terzi in cui le autorità competenti decidono di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2.».

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri che stampano titoli in un sistema nazionale di rilascio di titoli attuano le modifiche di cui all'allegato I, punto 1, lettere a) e c), e punto 2, del presente regolamento al più tardi alla data di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le modifiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera b), e punto 4, lettera b), si applicano a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1° luglio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1) La sezione «A.1 – Modello di dati ELAN1L-AGRIM» è così modificata:

a) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il numero del titolo nella sezione "Numero titolo" e, solo nel caso degli estratti, il numero del titolo originale nella sezione "Numero titolo originale"»;

b) nella tabella di cui al punto 2, lettera p), la riga relativa al codice ELAN SP02 è soppressa;

c) dopo il punto 4, lettera d), il modello del titolo di importazione AGRIM stampato è sostituito dal seguente:

«**UNIONE EUROPEA – AGRIM N. …**

<table>
<tr><td rowspan="3">Organismo emittente del titolo</td><td colspan="2">Codice</td><td colspan="2" rowspan="2">N. contingente tariffario</td><td rowspan="2">Numero titolo originale</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indirizzo</td><td colspan="3">Numero TCDOC</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Titolare</td><td colspan="2">EORI</td><td rowspan="3">Cessionario</td><td colspan="2">EORI</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome - Indirizzo</td><td colspan="2">Nome - Indirizzo</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Data del trasferimento</td></tr>
<tr><td>Paese di origine</td><td colspan="2">Origini escluse</td><td>Paese esportatore</td><td>Destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="5">Prodotto. Denominazione commerciale</td></tr>
<tr><td colspan="2">Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)</td><td>Codice NC</td><td>Quantità per codice NC</td><td>Udm</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Condizioni particolari/note particolari</td><td rowspan="2">Tolleranza (%)</td><td rowspan="2">Quantità totale</td><td rowspan="2">Udm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Codici</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">Testo libero</td><td colspan="2">Rilasciato il</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valido dal</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ultimo giorno di validità</td></tr>
</table>

Firma
(Da compilare solo in caso di indisponibilità temporanea)

Imputazioni			
Quantità in cifre (compresa la tolleranza)	Codice del prodotto - Unità di misura	Numero documento/estratto doganale	Numero riferimento doganale, firma, timbro dell'autorità di imputazione
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	

Note particolari/condizioni particolari	
Codice	Testo

Testo libero

Trasferimenti/retrocessioni			
Trasferito a – EORI	Trasferito a – Nome	Data del trasferimento	Data di retrocessione

Proroga di validità					
	Data dell'operazione	Codice NC	Quantità	Udm	Valido fino al
1					
2					
3»					

2) La sezione «A.2 – Modello di dati ELAN1L-AGREX» è così modificata:

a) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il numero del titolo nella sezione "Numero titolo" e, solo nel caso degli estratti, il numero del titolo originale nella sezione "Numero titolo originale"»;

b) dopo il punto 4, il modello del titolo AGREX stampato è sostituito dal seguente:

«**UNIONE EUROPEA – AGREX N. …**

Organismo emittente del titolo	**Codice**	**Numero titolo originale**
	Nome	
	Indirizzo	
Titolare	**EORI**	**Paese di destinazione**
	Nome - Indirizzo	
Prodotto. Denominazione commerciale		

Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)	**Codice NC**	**Quantità per codice NC**	**Udm**
Condizioni particolari/note particolari	**Quantità totale**		**Udm**
Codici			
Testo libero	**Rilasciato il**		
	Valido dal		
	Ultimo giorno di validità		
Firma			
(Da compilare solo in caso di indisponibilità temporanea)			

Imputazioni			
Quantità in cifre	Codice del prodotto - Unità di misura	Numero documento/estratto doganale	Numero riferimento doganale, firma, timbro dell'autorità di imputazione
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	
1	**Codice**		
2	**Udm**	**Data**	

Note particolari/condizioni particolari	
Codice	Testo

Testo libero

Proroga di validità					
	Data dell'operazione	Codice NC	Quantità	Udm	Valido fino al
1					
2					
3»					

ALLEGATO II

Gli allegati I, II, IV, VIII, XI, XII, XIV.8 e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la riga relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4124 è soppressa;

b) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4003 è sostituita dalla seguente:

«09.4003	Carni bovine	Importa-zione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760	Fino alla fine del periodo contingen-tale	Sì»

2) nell'allegato II, la scheda relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4124 è soppressa;

3) nell'allegato IV le schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4354, 09.4355, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 sono così modificate:

a) la riga «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio**	No»

b) la riga «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica**	Sì. Conformemente all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, indicando il sottotipo "Certificato di origine" nel modello di dati ELAN1L-TCDOC. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* è consentito l'utilizzo del documento di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, lettera a).»

4) l'allegato VIII è così modificato:

a) nella scheda relativa al contingente tariffario 09.4181 la riga «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica**	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile e certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* non consentano di utilizzare il documento di cui al secondo paragrafo della presente riga, nell'ELAN1L-TCDOC è indicato il sottotipo "Certificato di autenticità" rilasciato conformemente all'allegato XIV.8.»;

b) nella scheda relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4003, la riga «Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI» è sostituita dalla seguente:

«Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI	Sì»

5) l'allegato XI è così modificato:

a) nella scheda relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4275, la riga «Condizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«Condizioni specifiche	Fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte A, del presente regolamento. Ai fini del presente contingente tariffario, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i fattori di conversione del 1 429 % per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e del 189 % per gli altri tipi di lattoalbumine (codice NC 3502 20 99) conformemente all'allegato XVI, parte A, del presente regolamento.»

b) nella scheda relativa al contingente tariffario con numeri d'ordine 09.4276, 09.4401, 09.4402 e 09.4403, la riga «Condizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«Condizioni specifiche	Fattori di conversione conformemente all'allegato XVI, parte A»

6) l'allegato XII è così modificato:

a) nelle schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4169, 09.4211, 09.4212, 09.4214, 09.4215, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4411, 09.4269, 09.4283, 09.4289 e 09.4290, la riga «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio**	No»

b) nelle schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4169, 09.4212, 09.4215, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4411, 09.4289 e 09.4290, la riga «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica**	Sì. Conformemente all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, indicando il sottotipo "Certificato di origine" nel modello di dati ELAN1L-TCDOC. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* è consentito l'utilizzo del documento di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, lettera a).»

c) nelle schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252 e 09.4253, la riga «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica**	Sì. Conformemente all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, indicando il sottotipo "Certificato di origine" nel modello di dati ELAN1L-TCDOC. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* è consentito l'utilizzo del documento di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, lettera c).»

d) nelle schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4269 e 09.4283, la riga «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica**	Sì. Conformemente all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, indicando il sottotipo "Certificato di origine" nel modello di dati ELAN1L-TCDOC. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 *bis* a 72 *quinquies* è consentito l'utilizzo del documento di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, lettera a). L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.»

7) l'allegato XIV.8 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«**XIV.8 – Requisiti per la compilazione del modello di dati uniforme per i documenti dei paesi terzi (ELAN1L-TCDOC)**

Laddove previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834, le autorità competenti dei paesi terzi rilasciano documenti specifici per dimostrare l'origine o la conformità a determinate norme dei prodotti da importare nell'Unione.

Il seguente modello di dati ELAN1L-TCDOC stampato stabilisce le informazioni che le autorità emittenti competenti dei paesi terzi devono indicare in tali documenti.»;

b) il modello di dati ELAN1L-TCDOC stampato è sostituito dal seguente:

«**UNIONE EUROPEA – TCDOC N.**

<table>
<tr><td rowspan="2">Autorità emittente</td><td>Codice</td><td rowspan="2">N. contingente tariffario</td><td rowspan="2">Sottotipo di documento</td></tr>
<tr><td>Nome - Indirizzo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Esportatore</td><td>Codice</td><td rowspan="2">Importatore</td><td>EORI</td></tr>
<tr><td>Nome - Indirizzo</td><td>Nome - Indirizzo</td></tr>
</table>

Paese di origine	**Numero di colli**	**Informazioni supplementari sui colli e sul trasporto**	
Paese di esportazione			
Destinazione			
Prodotto	**Codici NC**	**Peso netto in cifre**	**Udm**
Note supplementari		**Quantità totale**	**Udm – totale**
Caratteristiche del prodotto per dichiararne la conformità			
Dichiarazione di conformità			
Dichiarazione di origine			
Rilasciato il	**Valido dal**		
Firma			
(Da compilare solo in caso di indisponibilità temporanea)			

Per le autorità competenti dell'UE	**Stampato il**
Firma	**Timbro**»

c) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il numero unico del TCDOC, secondo il formato seguente:

i) il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese che rilascia il documento;

ii) il codice del paese è quindi seguito da una combinazione unica di 1-17 cifre, con caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_), che definirà l'organismo emittente;»;

d) al punto 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) il codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro di destinazione, se richiesto dalle norme dell'Unione pertinenti;»;

e) al punto 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) i prodotti e il quantitativo oggetto del documento sono indicati alla voce "Elenco dei prodotti" come segue:

i) la descrizione dei prodotti nella sezione "Prodotto";

ii) il peso netto in cifre, nella sezione "Quantità", e il totale è indicato nella sezione "Quantità totale";

iii) l'unità di misura è indicata per ciascun prodotto descritto nella sezione "Prodotto", come previsto dalle disposizioni stabilite nella rispettiva scheda relativa al contingente tariffario nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e utilizzando il codice appropriato indicato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (*);

In deroga al primo comma, per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505, 09.4282, 09.4456, 09.2101, 09.2102, 09.2011, 09.2105, 09.2106, 09.2012, 09.2109, 09.2110, 09.2013, 09.2111, 09.2112, 09.2014, 09.2115, 09.2116, 09.1922, 09.2125, 09.2126, 09.0693, 09.2129, 092130, 09.0690, 09.2131, 09.2132, 09.0227, 09.2171, 09.2172, 09.2015, 09.2178, 09.2179, 09.2015, 09.2181, 09.2019, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0170, 09.0168, 09.0169 e 09.0171 è facoltativo indicare la quantità e la relativa unità di misura per ciascun prodotto;

iv) la quantità totale è espressa utilizzando l'unità di misura indicata nella scheda del contingente tariffario pertinente.

Nei documenti emessi per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4149, 09.4731, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4001, 09.4002, 09.4450, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4455, 09.4181, 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4202, 09.4504, 09.4505, 09.4516, 09.4521, 09.4522, 09.4523, 09.4524, 09.4525, 09.4211, 09.4127, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.0090, 09.0124, 09.0125, 09.0126, 09.0127, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.2101, 09.2102, 09.2011, 09.2105, 09.2106, 09.2012, 09.2109, 09.2110, 09.2013, 09.2111, 09.2112, 09.2014, 09.2115, 09.2116, 09.1922, 09.2125, 09.2126, 09.0693, 09.2129, 09.2130, 09.0690, 09.2131, 09.2132, 09.0227, 09.2171, 09.2175, 09.2015, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0143, 09.2201, 09.2202 e 09.2203 è indicato anche il numero di colli;

(*) Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione del modello di dati ELAN1L-TCDOC (GU C, C/2026/5558, 29.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/5558/oj).»;

f) nella tabella figurante al punto 1, lettera l), dopo l'ultima riga relativa ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203, sono aggiunte le righe seguenti:

«Specificare che: — le indicazioni che figurano nel documento sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti; — i prodotti rappresentano xxxx.xx kg in peso equivalente carcassa del quantitativo totale oggetto del numero d'ordine indicato nella sezione "N. contingente tariffario".	09.7901 09.7898 09.7899 09.7902 09.7896 09.7897
Specificare che le indicazioni che figurano nel documento sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.	09.7903»

g) nella tabella figurante al punto 1, lettera m), l'elenco nella colonna «N. contingenti tariffari» è così modificato:

i) i numeri d'ordine 09.4410 e 09.4420 sono soppressi;

ii) dopo il numero d'ordine 09.0171, sono aggiunti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897 e 09.7903;

h) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nella sezione "Informazioni supplementari sui colli e sul trasporto", le autorità emittenti competenti possono inserire tutte le informazioni relative all'imballaggio e al trasporto che ritengono utili;»;

8) L'allegato XVI è così modificato:

a) la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Fattori di conversione applicabili ai contingenti tariffari nel settore delle uova

Codici NC	Fattore di conversione
0407 11 00	100 %
0407 19 11	100 %
0407 19 19	100 %
0407 21 00	100 %
0407 29 10	100 %
0407 90 10	100 %
0408 11 80	246 %
0408 19 81	116 %
0408 19 89	116 %
0408 91 80	452 %
0408 99 80	116 %
3502 11 90	856 %
3502 19 90	116 %
3502 20 91	1 429 %
3502 20 99	189 %»

b) la parte A *bis* è soppressa.

ALLEGATO III

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) la sezione «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine» è così modificata:

i) nelle schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la riga «Prova di origine» è sostituita dalla seguente:

«**Prova di Origine**	Certificato di ammissibilità A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 *quater* del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, il documento di accompagnamento deve essere l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.»

ii) nella scheda relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.7903, la riga «Prova di Origine» è sostituita dalla seguente:

«**Prova di Origine**	Certificato di ammissibilità A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 *quater* del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.»

2) nella sezione «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», sono soppresse le schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6734, 09.6735 e 09.6736;

3) nella sezione «Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine» è soppressa la scheda relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.6737;

4) nella sezione «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» sono soppresse le schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6738, 09.6739 e 09.6747;

5) nella sezione «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine» sono soppresse le schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6748 e 09.6749;

6) nella sezione «Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame» sono soppresse le schede relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.6757 e 09.6758.